



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

IL PRESIDENTE

- Vista** la Legge 21 dicembre 1999 n. 508, concernente la riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- Visto** il D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132, concernente il regolamento recante i criteri generali per l'adozione degli Statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare da parte delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla Legge 21 dicembre 1999 n. 508;
- Visto** lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti, approvato con Decreto Dirigenziale n. 32 del 26/01/2005 del Direttore Generale del MIUR-AFAM;
- Acquisito** il parere espresso dal Consiglio Accademico con delibera n. 33 nella seduta del 14/09/2017;
- Vista** la delibera n. 521 del 17/10/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento;

EMANA il seguente

**REGOLAMENTO DELLE MODALITÀ DI ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI DOCENTI
NEL CONSIGLIO ACCADEMICO**

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le elezioni dei rappresentanti dei docenti nel Consiglio Accademico dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.

Art. 2

Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti dei docenti in Consiglio Accademico sono indette con apposito bando dal Direttore nell'ultimo bimestre di validità del Consiglio Accademico uscente.

Il provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'albo d'Istituto e sul sito dell'Accademia. Il provvedimento riporta le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che presiedono alle elezioni, fissa le date per la presentazione delle candidature e per tutte le operazioni relative alle elezioni, in base ai termini qui stabiliti.

2. Il Consiglio Accademico che si andrà a costituire durerà in carica tre anni.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

Art. 3

Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo è riservato:

- a) ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- b) ai supplenti annuali con contratto a tempo determinato su cattedre e posti vacanti fino al termine dell'anno accademico in corso.

2. Non sono compresi nell'elettorato attivo i docenti che, alla data di svolgimento delle consultazioni elettorali, risultino in aspettativa senza assegni, distaccati presso altra istituzione ovvero siano comunque, anche a seguito di provvedimento disciplinare, sollevati dai propri impegni didattici.

3. L'elenco di tutti gli aventi diritto al voto viene redatto dall'Amministrazione e affisso all'Albo di Istituto, a cura della Commissione Elettorale, almeno quindici giorni prima della data delle elezioni dove resterà affisso fino alla chiusura delle operazioni elettorali.

4. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate alla Commissione, possono essere sanate sino all'apertura del seggio.

Art. 4

Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo è composto dai docenti di prima e seconda fascia con contratto a tempo indeterminato in servizio presso l'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. L'elenco dell'elettorato passivo è pubblicato dall'Amministrazione contestualmente al bando di elezione.

2. Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, possono concorrere per le elezioni dei rappresentanti in seno al Consiglio Accademico dell'Accademia Albertina i docenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver già maturato, alla data delle elezioni, almeno tre anni di servizio in ruolo nell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino;
- b) non aver riportato né condanne penali passate in giudicato ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena, né, in qualità di docenti, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati;
- c) non essere stati membri del Consiglio Accademico per più di due mandati consecutivi immediatamente precedenti all'indizione delle elezioni. Non si considera computabile il mandato di durata uguale o inferiore ai dodici mesi a seguito di elezione suppletiva.

3. Il possesso dei titoli costituenti requisiti di ammissibilità delle candidature è attestato con autocertificazione prodotta ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000.

4. I docenti interessati, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 di questo Regolamento, devono presentare la propria candidatura in forma scritta alla Commissione Elettorale a pena di decadenza entro la



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

data stabilita sul bando o spedirla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il medesimo termine (fa fede il timbro dell'ufficio postale). Nel caso in cui per la presentazione della candidatura ci si avvalga del mezzo postale, il candidato è tenuto, a pena di decadenza, ad anticipare gli atti spediti trasmettendone copia per e-mail.

5. La candidatura deve essere corredata di autocertificazione relativa al possesso dei requisiti, di un curriculum vitae e di un programma elettorale.

6. La verifica dei requisiti dei candidati viene effettuata dalla Commissione Elettorale.

7. La Commissione Elettorale, disposta l'ammissibilità delle candidature in relazione alla verifica del possesso dei requisiti, pubblica l'elenco dei candidati all'albo dell'Accademia entro i cinque giorni successivi al termine di presentazione delle candidature, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.

8. Avverso le decisioni adottate è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione sull'Albo. Quest'ultima decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.

Art. 5

Commissione elettorale

1. Alle operazioni elettorali, comprese quelle di valutazione dei titoli, è preposta una Commissione elettorale, composta da tre docenti non candidati, designati, dopo la pubblicazione del bando, dal Direttore con successivo provvedimento che sarà pubblicato all'Albo di Istituto.

2. La Commissione individua e nomina al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.

3. La Commissione può avvalersi della consulenza del Direttore Amministrativo.

4. La Commissione ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere a:

a) redigere e pubblicare l'elenco di tutti gli aventi diritto di voto;

b) verificare l'ammissibilità delle candidature pervenute nei termini;

c) pubblicare l'elenco dei candidati, corredato di curriculum e programma elettorale, all'albo entro i cinque giorni successivi al termine di presentazione delle candidature;

d) esaminare i ricorsi sulle candidature;

e) curare la distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;

f) curare l'organizzazione e la gestione delle operazioni di scrutinio;

g) curare la compilazione dei verbali;

h) esaminare i ricorsi e l'eventuale decadenza degli eletti privi dei requisiti richiesti;

i) proclamare i candidati eletti.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

5. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice.

6. Non può far parte della Commissione di seggio chi si presenta come candidato. In tal caso, lo stesso viene sostituito all'atto della presentazione della candidatura.

Art. 6

Validità delle elezioni

1. Salvo quanto disposto dal comma terzo di questo articolo, ogni votazione è valida se vi abbia preso parte la metà più uno degli aventi diritto al voto (con arrotondamento per difetto qualora gli aventi diritto al voto siano in numero dispari).

2. Nell'ipotesi di non raggiungimento del quorum richiesto per la validità delle votazioni, si procede ad una seconda votazione, la quale deve aver luogo il giorno lavorativo successivo.

3. Qualora neanche in tale votazione si raggiunga il quorum prescritto, si procederà, entro il giorno lavorativo successivo, ad una terza votazione, il cui risultato sarà valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al voto.

Art. 7

Seggio elettorale e operazioni di voto

1. Il seggio elettorale è costituito presso l'Accademia. La Commissione elettorale si insedia nel seggio, allestito nel locale individuato, almeno mezz'ora prima dell'inizio delle votazioni per le connesse operazioni preparatorie: stesura del verbale, controllo del materiale elettorale, controllo degli elenchi elettorali. Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate.

2. Nel corso delle operazioni di voto, nel seggio devono essere sempre presenti almeno due membri della Commissione.

3. A ciascun elettore, munito di un documento di identità valido o riconosciuto, sarà consegnata una scheda elettorale con i nomi prestampati dei candidati in ordine alfabetico. Le schede sono timbrate e firmate dai componenti del seggio.

4. Il voto è individuale e segreto. Ogni elettore deve esprimere una sola preferenza contrassegnando con una X l'apposito spazio accanto al nome del candidato prescelto o direttamente sul nome prestampato.

5. L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza nell'espressione del voto e indica la propria preferenza. La scheda ripiegata viene inserita nell'apposita urna dallo stesso elettore o da un componente del seggio.

6. I componenti del seggio, dietro richiesta dell'elettore che ritenga di essere incorso in errore nell'espressione del voto prima di aver riposto la scheda nell'urna, provvedono all'annullamento della scheda distruggendola all'istante riconsegnando all'elettore una nuova scheda elettorale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

Art. 8

Operazioni di scrutinio, formazione della graduatoria finale e proclamazione degli eletti

1. Lo scrutinio ha luogo immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto e procede sino al suo compimento. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
2. La Commissione elettorale è responsabile della regolarità del procedimento, redige un verbale di tutte le operazioni elettorali e decide immediatamente sulle eventuali controversie, che devono essere riportate sul verbale di scrutinio.
3. Sono considerate bianche le schede che non contengono indicazioni nominative di voto.
4. Sono considerate nulle le schede che contengono indicazioni nominative diverse rispetto all'elenco dei candidati o contenenti più preferenze, quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore, quelle sulle quali è stato apposto un qualsiasi segno di riconoscimento.
5. Nel verbale vengono riportate il numero delle schede scrutinate ed il numero degli elettori che hanno votato, i voti conseguiti da ciascun candidato e il numero delle schede nulle e bianche. Le schede nulle non concorrono a formare il numero dei voti validamente espressi.
6. Al termine dello scrutinio il Presidente del seggio, dopo aver accertato che il numero delle schede scrutinate corrisponda al numero delle schede utilizzate per le votazioni, dichiara il numero dei voti riportati da ciascun candidato.
7. Di tutte le operazioni di voto, ivi comprese eventuali contestazioni, viene dato atto nel verbale sottoscritto dai componenti del seggio.
8. Risultano eletti i sei candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze in ordine decrescente.
9. Nell'ipotesi di parità prevale la maggiore anzianità di servizio complessivamente prestato e, in subordine, la minore anzianità anagrafica.
10. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente consegna all'Amministrazione dell'Accademia il verbale dello scrutinio stesso, le schede suddivise in valide, bianche, nulle unitamente al residuo materiale della votazione. Tale materiale verrà inserito in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio.
11. Il Direttore, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione degli eletti tramite apposito decreto da comunicare al M.I.U.R., da pubblicare all'albo e sul sito web dell'Accademia. Gli eletti entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni a decorrere dall'inizio dell'anno accademico.

Art. 9

Ricorsi

1. Trascorsi cinque giorni dall'affissione all'albo dei risultati dello scrutinio senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale, la proclamazione degli eletti si intende confermata.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

2. Avverso le decisioni adottate è ammesso ricorso alla Commissione elettorale entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione all'albo. Quest'ultima decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.
3. Contro le decisioni adottate dalla Commissione elettorale è ammesso ricorso presso la competente autorità giurisdizionale.

Art. 10

Decadenza ed elezioni suppletive

1. I rappresentanti eletti decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità. In tal caso, come pure in caso di dimissioni, subentrano i candidati che seguono nella graduatoria finale.
2. In caso di esaurimento della graduatoria sono indette le elezioni suppletive.
3. Le elezioni suppletive si svolgono con le stesse modalità delle elezioni della componente docente del Consiglio Accademico, come da presente Regolamento.
4. Il mandato dei neo-eletti da elezione suppletiva dura fino al termine già previsto per la durata ordinaria dell'organo. Non si considera computabile, ai fini dei requisiti della candidabilità in successive elezioni, il mandato di durata uguale o inferiore ai dodici mesi a seguito di elezione suppletiva.

Art. 11

Norme transitorie e finali

1. Nei giorni delle operazioni di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e amministrative.

Torino, 17/10/2017

Prot. n° 2712

IL PRESIDENTE
Prof. Fiorenzo ALFIERI